



COMUNE DI CASTEL D'AZZANO

Provincia di Verona

N. 15 Reg. Delib. 18-06-2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2020 IN APPLICAZIONE DI QUANTO STABILITO DALL'ART. 107, COMMA 5, DEL D.L. 17/03/2020 N. 18.

L'anno duemilaventi addì diciotto del mese di giugno alle ore 20:30 nella sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in seduta Ordinaria Pubblica di Prima convocazione il CONSIGLIO COMUNALE:

PANUCCIO ANTONELLO	Presente
LIUZZI DONATO MASSIMILIANO	Presente
GASPARINI MONICA	Assente
COMPER ALBERTO	Presente
GUADAGNINI ELENA	Presente
BASALICO VALERIO	Presente
DOLCI ERICA	Assente
PASQUETTO CLAUDIO	Presente
CORRADI ALESSANDRO	Presente
BRONZATI EMANUELA	Presente
GIAROLA MICHELE	Presente
CANTON CALISTO	Presente
CALDANA PINO	Presente
MORANDINI VERONICA	Assente
FALZI SERGIO	Assente
TESTINI ALESSANDRO	Assente
BRAGGIO MIRIAM	Presente

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Di Marco Massimo. Constatato legale il numero degli intervenuti, il Dott. PANUCCIO ANTONELLO, SINDACO, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere sull'oggetto sopraindicato.

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore »;

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016 che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonch  al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o pi  coefficienti di produttivit  quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune pu  prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e pu  altres  non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformit  alla normativa vigente. »

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

« A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,   abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purch  entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformit  al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorit  competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformit  con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attivit  nonch    della tipologia e della destinazione degli immobili. »;

Considerato che:

- l'art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18, ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;
- l'art. 138, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, ha abrogato:
 - il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, norma che prevedeva l'approvazione, per l'anno 2020, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile;
 - il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, norma che prevedeva il differimento del termine di cui al comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 al 30 giugno 2020;
- si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui al citato art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Richiamato l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita:

« I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021. »

Ritenuto, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente, di approvare anche per l'anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Vista la deliberazione del C.C. n. 4 del 14/03/2019 con cui sono state approvate le tariffe della TARI per il 2019;

Considerato che è stata applicata, nel 2019, la facoltà connessa dalla Legge n. 68 del 02/05/2014 (legge di conversione del D.L. 16/2014 pubblicata il 05/05/2014), che consente anche per l'anno 2019, l'applicazione di coefficienti più flessibili rispetto a quelli previsti nel D.P.R. 158/99, ovvero coefficienti che si discostino dai parametri ministeriali, variando gli stessi entro uno scostamento fino al 50% in aumento o in diminuzione (come indicato nella parte dispositiva), al fine di non apportare aumenti tariffari per alcune categorie (art. 1, co. 652, legge 27/12/2013, n. 147, nel testo modificato dall'art. 1, co. 27, lett. a) legge 28/12/2015, n. 208);

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:

«Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.»

Richiamati gli artt. 18 e 19 del vigente Regolamento della TARI, i quali disciplinano le ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al citato comma 660;

Ritenuto di prevedere, a norma del citato art. 19 comma 6 del regolamento TARI, un'apposita riduzione delle tariffe per le utenze non domestiche che durante l'emergenza COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti emanati dal Governo e che qui di seguito si vanno a definire nel merito:

- a. esenzione dalla quota fissa e variabile per le attività economiche che non hanno potuto svolgere l'attività per effetto del divieto imposto dai provvedimenti nazionali e regionali in materia di contenimento e contrasto alla diffusione del Covid- sars-19;
- b. esenzione della sola quota variabile per le attività economiche che, sebbene non siano state oggetto di sospensione o abbiano comunicato la ripresa dell'attività tramite autocertificazione alla Prefettura, abbiano avuto una riduzione di almeno il 33% del fatturato nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto al

periodo marzo-maggio 2019. L'esenzione è totale, quindi sia per la quota fissa che per la quota variabile, quando la riduzione del fatturato sia stata di almeno il 70% nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto al periodo marzo-maggio 2019;

- c. per le attività indicate alla lett. a) che abbiano esercitato comunque la propria attività attraverso la consegna a domicilio o l'asporto, l'esenzione totale si applica solo quando si dimostri la riduzione del fatturato di almeno il 70% nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto al periodo marzo-maggio 2019. L'esenzione si applica alla sola quota variabile in presenza di riduzione del fatturato compresa fra il 33% e il 70% riscontrata nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto al periodo marzo-maggio 2019;
- d. l'esenzione o l'agevolazione si applica per il tributo dovuto per il periodo primo marzo 2020 e il 31 maggio 2020;
- e. Per poter usufruire delle agevolazioni o esenzioni previste dalle lettere b) e c), è necessaria la presentazione di copia dei registri vendita/corrispettivi, o altra idonea documentazione contabile, relativi al periodo dal 1 marzo al 31 maggio degli anni 2019 – 2020;
- f. per i contribuenti che hanno inizio attività in data successiva al 1 marzo dell'anno 2019 e per i quali non sia possibile effettuare il raffronto con l'anno 2020 e applicare le previsioni delle lett. b) e c), si applica in ogni caso l'esenzione della sola quota variabile;
- g. l'esenzione o l'agevolazione è riconosciuta solo previa presentazione di apposita istanza entro e non oltre la scadenza della seconda rata relativa al 2020, utilizzando esclusivamente il modulo predisposto dall'ufficio tributi.

Atteso che l'onere finanziario per la suddetta riduzione, sulla base delle stime effettuate dall'ufficio, ammonta ad € 105.000= e che tale somma trova copertura nello stanziamento di bilancio;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

DELIBERA

- 1) di approvare per l'anno 2020, le tariffe della TARI già adottate per l'anno 2019 con deliberazione del C.C. n. 4 del 14/03/2019, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che ad ogni buon conto sono integralmente riportate nel prospetto che segue

UTENZE DOMESTICHE

N° componenti nucleo familiare	Ka applicato Coeff. adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa della tariffa)	Kb applicato Coeff. proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile della tariffa)	Tariffa quota fissa €/mq	Tariffa quota variabile €/nucleo fam.
Nuclei familiari da 1 persona	0,80	0,6	0,51	33,53
Nuclei familiari da 2 persone	0,94	1,4	0,60	78,23
Nuclei familiari da 3 persone	1,05	1,8	0,67	100,58
Nuclei familiari da 4 persone	1,14	2,2	0,73	122,93
Nuclei familiari da 5 persone	1,23	2,9	0,78	162,04
Nuclei familiari da 6 persone	1,30	3,4	0,83	189,98

UTENZE NON DOMESTICHE

Cat.	Attività	Kc applicato Coeff. potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa della tariffa)	Kd applicato Coeff. di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa quota fissa €/mq	Tariffa quota variabile

			della tariffa)		
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,20	1,68	0,32	0,31
2	Cinematografi e teatri	0,64	5,25	1,01	0,96
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,90	7,35	1,42	1,34
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,38	3,12	0,60	0,57
5	Stabilimenti balneari	0,64	5,22	1,01	0,95
6	Esposizioni e autosaloni	0,76	6,33	1,20	1,16
7	Alberghi con ristorante	1,20	10,35	1,90	1,89
8	Alberghi senza ristorante	1,08	9,52	1,71	1,74
9	Case di cura e riposo	1,29	9,55	2,04	1,74
10	Ospedali	1,29	9,55	2,04	1,74
11	Uffici, agenzie	1,07	7,37	1,69	1,35
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,91	7,23	1,44	1,32
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,41	8,45	2,23	1,54
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,75	5,36	2,77	0,98
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,20	8,44	1,90	1,54
16	Banchi di mercato beni durevoli	2,25	18,45	3,56	3,37
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,48	7,82	2,34	1,43
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,03	10,00	1,63	1,83

19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,41	8,46	2,23	1,55
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1,08	9,50	1,71	1,73
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09	9,50	1,73	1,73
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	2,78	22,83	4,40	4,17
23	Mense, birrerie, amburgherie	2,42	19,89	3,83	3,63
24	Bar, caffè, pasticceria	2,16	16,00	3,42	2,92
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02	17,30	3,20	3,16
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61	11,09	4,13	2,03
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3,58	29,38	5,67	5,37
28	Ipermercati di generi misti	1,56	21,52	2,47	3,93
29	Banchi di mercato di genere alimentari	3,13	14,35	4,95	2,62
30	Discoteche, night club	1,71	13,00	2,71	2,37

- 2) di stabilire una riduzione tariffaria del 30% alle utenze non domestiche appartenenti alla categoria 24 prevista dal D.P.R. n. 158/99, che rinunciano alle "slot machine" o analoghi dispositivi elettronici destinati al gioco d'azzardo. La riduzione "una tantum", non superiore a due annualità consecutive, sarà applicata a partire dall'annualità successiva a quella della rimozione, della dichiarazione e della contestuale rinuncia che dovrà essere trasmessa entro e non oltre il 31 dicembre con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000). L'agevolazione prevista sarà iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura sarà assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa;
- 3) di stabilire che le superfici delle Associazioni ed Istituti aventi finalità assistenziali, sociali e sociosanitari, delle ONLUS, delle associazioni di volontariato iscritte al registro regionale del volontariato e di quelle religiose, superiori a 1.000 mq. vengono computate per la parte eccedente nella misura del 25%. L'agevolazione prevista sarà iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura sarà assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa;
- 4) di stabilire che la superficie delle scuole di ogni ordine e grado pubbliche e private legalmente riconosciute venga computata nella misura del 25% (con esclusione delle istituzioni scolastiche statali in quanto resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge n. 31/2008 come previsto dal comma 655 dell'art. 1 della L. n. 147/2013. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui

rifiuti come previsto dall'art. 1 comma 655 della L. n. 147/2013). L'agevolazione prevista sarà iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura sarà assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa;

- 5) di stabilire che ai nuclei familiari residenti nel Comune e assistiti dai Servizi Sociali in accertato stato di disagio economico, sia computato solo sulla parte variabile del tributo, a condizione che presentino entro e non oltre il 31 dicembre, al Servizio Tributi comunale, un'attestazione rilasciata dai Servizi Sociali medesimi, così come previsto dal regolamento. L'agevolazione prevista sarà iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura sarà assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa;
- 6) di stabilire, per i negozi con vendita di prodotti al dettaglio, che per la superficie dell'area dedicata alla vendita dei soli prodotti alla spina (come pasta, riso, detersivi e simili) la tariffa è ridotta dell'80% con riferimento alla quota variabile della tassa in quanto contribuiscono alla riduzione della produzione di rifiuti da imballaggio. La dichiarazione dell'area dedicata a tale vendita deve essere presentata all'ufficio tributi e l'agevolazione decorre dall'anno di presentazione della medesima. L'agevolazione prevista sarà iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura sarà assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa;

7) di stabilire che per le utenze non domestiche colpite dall'emergenza Covid-19, si applichino le disposizioni seguenti:

- a. esenzione dalla quota fissa e variabile per le attività economiche che non hanno potuto svolgere l'attività per effetto del divieto imposto dai provvedimenti nazionali e regionali in materia di contenimento e contrasto alla diffusione del Covid-19;
- b. esenzione della sola quota variabile per le attività economiche che, sebbene non siano state oggetto di sospensione o abbiano comunicato la ripresa dell'attività tramite autocertificazione alla Prefettura, abbiano avuto una riduzione di almeno il 33% del fatturato nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto al periodo marzo-maggio 2019. L'esenzione è totale, quindi sia per la quota fissa che per la quota variabile, quando la riduzione del fatturato sia stata di almeno il 70% nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto al periodo marzo-maggio 2019;
- c. per le attività indicate alla lett. a) che abbiano esercitato comunque la propria attività attraverso la consegna a domicilio o l'asporto, l'esenzione totale si applica solo quando si dimostri la riduzione del fatturato di almeno il 70% nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto al periodo marzo-maggio 2019. L'esenzione si applica alla sola quota variabile in presenza di riduzione del fatturato compresa fra il 33% e il 70% riscontrata nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto al periodo marzo-maggio 2019;
- d. l'esenzione o l'agevolazione si applica per il tributo dovuto per il periodo primo marzo 2020 e il 31 maggio 2020;
- e. Per poter usufruire delle agevolazioni o esenzioni previste dalle lettere b) e c), è necessaria la presentazione di copia dei registri vendita/corrispettivi, o altra idonea documentazione contabile, relativi al periodo dal 1 marzo al 31 maggio degli anni 2019 – 2020;
- f. per i contribuenti che hanno inizio attività in data successiva al 1 marzo dell'anno 2019 e per i quali non sia possibile effettuare il raffronto con l'anno 2020 e applicare le previsioni delle lett. b) e c), si applica in ogni caso l'esenzione della sola quota variabile;
- g. l'esenzione o l'agevolazione è riconosciuta solo previa presentazione di apposita istanza entro e non oltre la scadenza della seconda rata relativa al 2020, utilizzando esclusivamente il modulo predisposto dall'ufficio tributi.

- 8) di dare atto che gli oneri per la riduzione per le utenze non domestiche la cui attività è stata sospesa per effetto dei provvedimenti del Governo per un importo complessivo presunto pari ad € 105.000= trovano copertura nello stanziamento di Bilancio;
- 9) di stabilire che per il solo anno 2020, le scadenze della TARI sono: prima rata 31 luglio – seconda rata 30 dicembre;
- 10) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;
- 11) di comunicare il presente provvedimento agli uffici Ragioneria, Tributi e Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Il Proponente – Consigliere comunale
Dott. Canton Calisto

Il Vice sindaco Basalico espone il punto al n. 4 dell'ordine del giorno avente ad oggetto: "TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2020 IN APPLICAZIONE DI QUANTO STABILITO DALL'ART. 107, COMMA 5, DEL D.L. 17/03/2020 N. 18" illustrando le agevolazioni e le esenzioni previste. Era necessario far pervenire quanto prima i criteri al soggetto gestore.

Non essendoci interventi si passa alla votazione del provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2020 IN APPLICAZIONE DI QUANTO STABILITO DALL'ART. 107, COMMA 5, DEL D.L. 17/03/2020 N. 18";

CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono idonei a determinare l'emanazione di siffatto provvedimento;

RITENUTO di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di approvazione;

VISTI i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Presenti e votanti n. 12 Consiglieri;

Con n. 12 voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto "TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2020 IN APPLICAZIONE DI QUANTO STABILITO DALL'ART. 107, COMMA 5, DEL D.L. 17/03/2020 N. 18" che, in originale al presente verbale, si allega (sub-1) per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

A questo punto, viene richiesta al Consiglio Comunale la votazione sulla immediata eseguibilità:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti e votanti n. 12 Consiglieri;

Con n. 12 voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - D.Lgs. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2020 IN APPLICAZIONE DI QUANTO STABILITO DALL'ART. 107, COMMA 5, DEL D.L. 17/03/2020 N. 18.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile del servizio interessato esprime parere tecnico **Favorevole*** ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 49 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

*per la motivazione indicata con nota:

Castel d'Azzano 11-06-20

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Venturi Federica

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2020 IN APPLICAZIONE DI QUANTO STABILITO DALL'ART. 107, COMMA 5, DEL D.L. 17/03/2020 N. 18.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile di Ragioneria esprime parere contabile **Favorevole*** tenuto conto della copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 49 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

*per la motivazione indicata con nota:

Castel d'Azzano 11-06-20

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Venturi Federica

Oggetto: TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2020 IN APPLICAZIONE DI QUANTO STABILITO DALL'ART. 107, COMMA 5, DEL D.L. 17/03/2020 N. 18.

Letto e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE
PANUCCIO ANTONELLO**

**IL SEGRETARIO
Di Marco Massimo**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.